

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/19 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 ha fissato per l'anno 2016 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4032 a 56 700 tonnellate.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032, di cui al regolamento (CE) n. 1918/2006, per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1918/2006, presentate dal 4 gennaio 2016 al 5 gennaio 2016, è applicato un coefficiente di attribuzione del 74,495088 %.

2. La presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è sospesa a decorrere dall'11 gennaio 2016 per il periodo contingente in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
